



ALESSANDRO D'ANGELIS

Sull'unificazione del regime delle invalidità della notificazione dell'atto introduttivo (e del decreto di fissazione dell'udienza) nei procedimenti iniziati con ricorso

L'Autore esamina gli orientamenti giurisprudenziali attualmente invalsi in tema di invalidità della notificazione del ricorso e/o del decreto di fissazione dell'udienza, al fine di tentare una ricostruzione unitaria della disciplina applicabile.

The Author examines case law relating the invalidity of service of the application and/or the decree scheduling the hearing, in order to find a possible unification of the applicable regulations.

Sommario: 1. Un modello, tanti modelli – 2. Sulla (non) perentorietà dei termini: la notificazione tardiva e il paradigma della nullità – 3. (Dis)orientamenti della giurisprudenza sull'omessa o inesistente notificazione – 4. Inesistenza della notificazione quale fattispecie unitaria e autonoma... – 5. (Segue) ... e la sua sanabilità in quanto elemento della fattispecie complessa della *vocatio in ius* nei procedimenti iniziati con ricorso – 6. La nullità quale unico regime delle invalidità della notificazione in genere.

1. Un modello, tanti modelli

L'atto di citazione e il processo ordinario di cognizione sono stati individuati dal legislatore codicistico quali modelli *standard* di atto introduttivo e del processo. Ma, al pari di questi, è innegabile che il ricorso e il processo del lavoro siano, essi stessi, assurti oggi al "rango" di modelli, attesa l'estensione di tale rito anche a fattispecie totalmente esulanti dalla materia giuslavoristica.

Mette conto, infatti, evidenziare come, al fianco di questi, vi sia un florilegio di procedimenti - non soggetti al rito lavoristico, ma - introdotti con ricorso, la cui disciplina processuale dell'atto introduttivo è tendenzialmente plasmata su tale modello¹.

Considerando globalmente il fenomeno degli atti introduttivi dei giudizi iniziati con ricorso, si assiste, tuttavia, a una significativa deviazione nel regime di sanatoria (e sanabilità) dei vizi relativi alla notificazione dell'atto introduttivo (e del decreto di fissazione dell'udienza).

E ciò nonostante sia prevista la medesima scansione di adempimenti a carico della parte che introduce il giudizio, sia che si tratti di una controversia rientrante nel campo applicativo del rito lavoristico ovvero di un'altra a questo non sottostante.

Lo scopo che si prefigge il presente elaborato è, dunque, quello di verificare, al fine di tentare il superamento dello sfrangiato quadro attuale, se sia possibile operare una *reductio ad unum* del regime delle invalidità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, nei procedimenti iniziati con ricorso.

¹ Per un'ampia elencazione di tali procedimenti, v. COSTANTINO, *Procedimenti introdotti con ricorso e novella del processo civile*, in *Foro it.*, V, 1998, 245 ss..

2. Sulla (non) perentorietà dei termini: la notificazione tardiva e il paradigma della nullità

Preliminare a ogni disamina sulla nullità della notificazione è l'esame della natura dei termini per la notificazione dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 435, co. 2, c.p.c. (e dall'art. 415, co. 4, c.p.c.) nel rito lavoristico, nonché nei giudizi che, pur introdotti con ricorso, non sono ad esso soggetti.

Come si ricava agevolmente dal disposto dell'art. 152, co. 2., c.p.c., i termini fissati dagli articoli di cui sopra sono da ritenersi senz'altro ordinatori², attesa l'assenza di una esplicita previsione contraria da parte del codice di rito³; interpretazione, peraltro, granitica in giurisprudenza già a partire dalle prime pronunce intervenute sulla questione, all'indomani dell'introduzione del rito lavoristico nel nostro ordinamento⁴.

Diversamente, vi sono (anche) procedimenti introdotti con ricorso, in relazione ai quali è positivamente stabilita la perentorietà del termine per la notifica del ricorso e del decreto (e.g. quelli disciplinati rito cautelare uniforme). In tali ipotesi, coerentemente con il richiamato art. 152, co. 2., c.p.c., la notificazione tardiva - al pari della notificazione omessa o inesistente - determina la pronuncia di *absolutio ab instantia*, incorrendo il ricorrente in una decadenza dall'esercizio del potere processuale riconnesso al (non) tempestivo compimento dell'attività notificatoria⁵. Talché, dunque, fatta salva l'ipotesi della notificazione tempestiva, ma inesistente (di cui si dirà *infra* §4), il discorso razionalizzante che si intende condurre non potrà essere esteso a tale classe di procedimenti.

Ciò posto, è d'uopo soffermarsi sulla prima vicenda da esaminare e, cioè, il travalicamento di tali termini (i.e. la tardiva notificazione del ricorso e del decreto).

Invero, proprio con riferimento a tale vizio si è addivenuti, in progresso di tempo, a una tendenziale unificazione del regime dei procedimenti introdotti con ricorso e, cioè, senza distinzioni fra quelli regolati dal rito lavoristico e quelli che, invece, pur essendo introdotti con ricorso, non soggiacciono a tale rito.

La questione è stata, tuttavia, molto controversa e, successivamente all'intervento del 2008 delle Sezioni Unite, che aveva sposato un'interpretazione letterale e restrittiva del dato di cui agli artt. 153 e 154 c.p.c., aveva ripreso vigore in giurisprudenza un'interpretazione restrittiva di tali disposizioni a mente della quale i termini di cui all'art. 435, co. 2, c.p.c. (e all'art. 415, co. 4, c.p.c.) erano da ritenersi, esclusivamente prima della loro scadenza, suscettibili di proroga *ope iudicis*, mentre, in difetto di quest'ultima, si producevano effetti preclusivi identici a quelli che si determinano in esito alla scadenza di un termine perentorio⁶.

Si tratta di un profilo che, più in generale, è oggetto di un vivace dibattito in dottrina, divisa fra chi sostiene che la decorrenza del termine dilatorio non comporterebbe di per sé la consumazione del potere di compiere l'atto, che rimane anzi pienamente valido, salvo che per

² MONTESANO-VACCARELLA, *Diritto processuale del lavoro*, Napoli, 1996, 312; LUISSO, *Il processo del lavoro*, Torino, 1992, 279.

³ *Amplius* sulla questione v. PICARDI, *Sub. art. 152*, in (a cura di) ALLORIO, commentario del codice di procedura civile, I, 1, Torino 1973, 1532 ss., Id., *Per una sistemazione dei termini processuali*, in *Jus*, 1963, 209 ss..

⁴ Per le pronunce più risalenti, ma già affermative della natura ordinatoria di tali termini, cfr. Cass. 6 febbraio 1978, n. 562; Cass. 25 settembre 1978, n. 43040.

⁵ In tema v. POLI, *Sulla sanabilità della inosservanza di forme prescritte a pena di preclusione e decadenza*, in *Riv. dir. proc.*, 1996, 447 ss..

⁶ Si tratta della pronuncia di Cass. sez. un. 30 luglio 2008, n. 20604, di cui si dirà *amplius* *infra* §3; in senso conforme Cass. sez. un. 23 settembre 2014, n. 19980, in *Giur. it.*, 2015, 3, 605 nota di FALCONI, relativamente all'istanza di fissazione dell'udienza collegiale per la trattazione del ricorso; *contra* nel senso di ritenere valido l'atto compiuto dopo la scadenza del termine ordinatorio, v. tra le altre Cass. 19 luglio 2016, n. 14731; Cass. 26 maggio 2014, n. 11671, con riferimento a procedimenti relativi allo status delle persone; Cass. 19 gennaio 1998, n. 420.

ragioni processuali questo sia divenuto di impossibile compimento⁷ ovvero chi ritiene che la sanzione sarebbe la nullità⁸, ovvero ancora la decadenza⁹, sebbene esclusivamente rilevabile su eccezione di parte¹⁰ e, infine, vi è pure chi ha affermato che vi sarebbero dei termini c.d. comminatori, in relazione ai quali si determinano non già delle decadenze, ma effetti di minore entità⁽¹¹⁾.

Senonché, chiamata a intervenire sulla questione dopo sei ordinanze di rimessione della Corte d'appello di Genova, la Consulta ha escluso l'illegittimità costituzionale dell'art. 435, co. 2, c.p.c., affermando che il mancato rispetto del termine per la notificazione non incide sulla validità della notifica¹².

Ma la questione non si è arrestata qui.

Sulla base delle affermazioni contenute nella pronuncia della Consulta, è stato, dapprima, sostenuto come la notificazione del ricorso e del decreto, avvenuta oltre il termine di 10 giorni, previsto dall'art. 435, co. 2, c.p.c., non incidesse in alcun modo sull'introduzione del giudizio, esclusivamente a condizione che la tardività non avesse determinato il mancato rispetto del termine dilatorio a comparire di 25 giorni, stabilito dal terzo comma della medesima disposizione, essendo, in tale ipotesi, esclusa la sanatoria¹³.

Successivamente, sulla base di una interpretazione ispirata al principio di conservazione degli atti processuali nulli, è stato, tuttavia, chiarito, come già sostenuto da taluna dottrina⁽¹⁴⁾, che, anche nell'ipotesi della notificazione tardiva, pur incidente sul termine a comparire, è escluso che il processo debba arrestarsi con pronuncia di rito, trattandosi di una fattispecie di nullità suscettibile di sanatoria mediante rinnovazione¹⁵.

⁷ PICARDI, *Sub. art. 152 cit.*, 1549; LUPANO, *Sub. art. 154*, in BESSO-LUPANO, *Degli atti processuali*, Bologna 2016, 645.

⁸ ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, III, I, Napoli, 1957, 409; VERDE, *Diritto processuale civile*, I, Bologna, 2017, 250.

⁹ REDENTI, *Atti processuali (diritto processuale civile)*, Enc. Dir., IV, Milano 1959, 139.

¹⁰ BALBI, *La decadenza nel processo di cognizione*, Milano, 1983, 45. In giurisprudenza, v. Cass. 25.7.1992, n. 8976.

¹¹ GROSSI, *Termine (diritto processuale civile)*, in *Enc. Dir.*, XLIV, Milano 1992, 234, 245; PASSANANTE, *sub art. 152 c.p.c.*, in (a cura di) CONSOLO-COMOGLIO-SASSANI-VACCARELLA, *Commentario del codice di procedura civile*, II, Torino 2012, 1018.

¹² Cfr. C. Cost 24 febbraio 2010, n. 60, in *Foro it.*, 2010, 9, 1, 2326 con osservazioni di DE SANTIS; in *Riv. it. dir. lav.*, 2010, 3, 664, con nota di CATTANI; in *Riv. Crit. Dir. lav.*, 2010, 87, con nota di MAFFUCCINI.

¹³ Si tratta, in realtà, di una soluzione interpretativa che era già stata proposta in tempi più risalenti, cfr., tra le altre, Cass. 22 giugno 1994, n. 5997; Cass. 16 agosto 1993, n. 8711; Cass. 1° febbraio 1989, n. 609; Cass. 16 gennaio 1987, n. 352; in tempi più recenti v. Cass., 15.10.2010, n. 21358, in *Corriere giur.*, 2011, 5, 653, con nota di PILLONI, *La fase introduttiva dell'appello nel rito del lavoro: tra silenzi normativi ed esigenze di ragionevole durata del processo*. Tale impostazione pareva essersi delineata anche a fronte dei correttivi apportati dalla pronuncia della Consulta del 2010, che, in maniera non esplicita, sembrava prospettare anch'essa la limitazione della sanatoria alle sole ipotesi in cui la tardiva notificazione non avesse determinato il mancato rispetto del termine a comparire. In tal senso v. VANZ, *La decisione della Consulta sull'art. 435, c. 2, c.p.c. e i suoi riflessi sulla notifica dell'appello, in Lavoro nella giur.*, 2010, 660 ss..

¹⁴ PROTO PISANI, *Un pericolosissimo «obiter dictum» delle sezioni unite in tema di vizi nella fase introduttiva del processo di lavoro*, in *Foro it.*, 1988, 2613; GARBAGNATI, *Omissione od invalidità della notificazione prescritta dall'art. 435 c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 1989, 326 ss.; TARZIA, *Manuale del processo del lavoro*, Milano 2008 cit., 320; nonché relativamente al giudizio di prima istanza, *Ibid.*, 105; CELESTE-ASPRELLA, *Il processo del lavoro e previdenziale davanti alla Corte d'appello*, Milano, 2008, 265; in giurisprudenza anche Cass., sez. III, 29 novembre 2005, n. 26039.

¹⁵ V. da ultimo Cass. 20 maggio 2020, n.9199; Cass. 17 aprile 2018, n. 9404; Cass. 27 febbraio 2018, n. 4562; né osta a tale orientamento, ormai sedimentato, l'ordinanza di C. Cost. 10 ottobre 2012, n. 253, che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità relativa all'orientamento, invalso in giurisprudenza, a mente del quale la tardiva notificazione del decreto e del ricorso, effettuata, tuttavia, nel rispetto del termine a comparire di 25 giorni, non era motivo di improcedibilità del ricorso: tale pronuncia, infatti, non obbliga a ritenere che la lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni in tema di notificazione del ricorso e del decreto sia necessariamente quella che sanziona il mancato rispetto del termine a comparire (determinato dalla tardiva notificazione) con l'improcedibilità dell'impugnazione, dal momento che nulla è espressamente affermato a tal proposito.

La giurisprudenza si è, infine, allineata, dopo alcuni tentennamenti¹⁶, sulla medesima posizione anche in relazione ai procedimenti iniziati con ricorso ma non soggetti al rito lavoristico – con esclusione di quelli in cui tale termine è di natura perentoria –, chiarendo come tutte le ipotesi di tardiva notificazione del ricorso e del decreto si risolvano in una nullità, che ha, quale unica conseguenza, la fissazione di una nuova udienza di discussione e di un termine per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. se la parte non si è costituita in giudizio, operando, altrimenti, la sanatoria *ex tunc* del vizio per raggiungimento dello scopo¹⁷.

Sotto tale profilo, dunque, è possibile apprezzare come, sebbene a fronte di un percorso non meno travagliato di quello relativo alla categoria della notificazione omessa o inesistente (di cui subito *infra*), il quadro ricostruttivo della disciplina della nullità della notificazione del ricorso (e del decreto) sia stato ricomposto nell'unica categoria della nullità, con l'ovvia eccezione dei procedimenti in cui i termini per la notificazione del ricorso e del decreto siano stati espressamente individuati dalla legge come perentori.

3. (Dis)orientamenti della giurisprudenza sull'omessa o inesistente notificazione

Ben diversa è, invece, la consistenza della questione relativamente alle vicende dell'inesistenza e dell'omissione della notificazione del ricorso (e del decreto di fissazione dell'udienza).

La materia è stata, infatti, soggetta a un incessante andirivieni giurisprudenziale, fatto di convoluti ripensamenti e repentine smentite.

È bene, pertanto, dare conto – pur senza alcuna pretesa di esaustività – dei principali *turnaround* che hanno interessato la materia.

Già all'indomani dell'entrata in vigore della l. 11 agosto 1973, n. 533 si era, infatti, profilato un contrasto in giurisprudenza, fra un orientamento meno liberale, a mente del quale non era possibile disporre, in caso di notificazione omessa o giuridicamente inesistente, la rinnovazione della notificazione del ricorso e/o del decreto¹⁸ e un altro che ne ammetteva la rinnovabilità¹⁹, seppure con argomentazioni divergenti²⁰.

Nel tentativo di ricomporre il quadro, sono, quindi, intervenute le Sezioni Unite, affermando che l'effetto sanante di tale rinnovazione potesse avvenire con efficacia *ex tunc* solo in assenza di specifica eccezione del convenuto costituitosi (e non già laddove ove tale eccezione fosse

¹⁶ In realtà, anche con riferimento a tali procedimenti, la giurisprudenza aveva tenuto, in tempi più risalenti, una posizione ondivaga, v., ad esempio, Cass. 21 novembre 1998, n. 11774, in tema di appello avverso le sentenze di divorzio, che aveva affermato che, scaduti i termini e in assenza di esplicita proroga, non era possibile provvedere tardivamente alla notifica del ricorso e del decreto. Più di recente, cfr. Cass. 11 luglio 2013, n. 17202.

¹⁷ Cfr. Cass. 80 marzo 2017 n. 5880; Cass. 29 dicembre 2016 n. 27395; Cass. 10 ottobre 2016 n. 20335; Cass. 8 giugno 2016, n. 11770.

¹⁸ Cfr. Cass. 11 agosto 1981, n. 4899; conf., nel senso di escludere la rinnovazione ex art. 162 c.p.c., Cass. 14 aprile 1986, n. 2637, in *Foro it.*, 1986, 1849 ss., con osservazioni adesive di PROTO PISANI.

¹⁹ V. Cass. 3 ottobre 1979, n. 5054, n. 420, che ha esplicitamente affermato che il giudice (nella specie d'appello) deve provvedere alla fissazione di una nuova udienza di discussione anche nell'ipotesi in cui l'appellante abbia totalmente omesso di notificare il ricorso e il decreto all'appellato.

²⁰ Cass. 5 giugno 1984, n. 3393, accomuna l'ipotesi di omissione della notificazione a quella di nullità della notifica, assoggettando entrambe le ipotesi al regime dell'art. 291 c.p.c.; Cass. 8 giugno 1981, n. 3695, giunge, in un caso di notificazione inesistente, alle medesime conclusioni, affermando che la rinnovazione dovesse essere disposta a norma dell'art. 162 c.p.c. e non già dell'art. 291 c.p.c. e precisando, altresì, che il compimento di tale attività era idoneo ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; conf. Cass. 12 ottobre 1984, n. 5114.

stata sollevata ovvero la rinnovazione fosse stata disposta in assenza della sua costituzione)²¹.
Purtuttavia, le differenze interpretative permanevano²², tanto che si è palesata, dopo non molto tempo, la necessità di una nuova (ri)composizione.

Il nuovo intervento nomofilattico si attestava, quindi, su una posizione ancor più permissiva, affermando che la nullità, l'omissione o la giuridica inesistenza della notificazione non potessero essere cagione dell'inammissibilità dell'appello e che, in assenza di costituzione dell'appellato, dovesse essere ordinata la rinnovazione della notificazione, la quale avrebbe, in ultimo, determinato con efficacia *ex tunc* la piena salvezza degli effetti (già) determinatisi con il deposito del ricorso²³.

Ciò fino al nuovo *revirement*, avvenuto in tempi più recenti a seguito della sollecitazione della sezione semplice²⁴, in forza del quale è stata stabilita in maniera *tranchant* la non rinnovabilità della notificazione omessa o giuridicamente inesistente del ricorso (e del decreto di fissazione di udienza nel giudizio) in opposizione a decreto ingiuntivo regolato dal rito del lavoro (e, quindi, anche dell'appello, in quanto rispondente alla medesima logica impugnatoria)²⁵.

Tale orientamento è stato, quindi, progressivamente esteso a tutti i procedimenti iniziati con ricorso²⁶.

Ma l'evoluzione giurisprudenziale non si è fermata nemmeno a questo punto.

Oggi, nel *genus* della notificazione omessa o giuridicamente inesistente, è possibile, infatti, individuare essenzialmente tre diverse *species* di disciplina, che variano in funzione della fase, della natura e del rito che regola il procedimento.

Tale tripartizione è stata originata da un (ancora) successivo intervento delle Sezioni Unite in materia di giudizi introdotti con ricorso e regolati dal rito camerale²⁷, che ha determinato una

²¹ Cfr. Cass. sez. un. 1° marzo 1988, n. 2166, in *Foro it.*, 1988, 2613 ss., con osservazioni critiche di PROTO PISANI, *Un pericolosissimo «obiter dictum» cit.*; in *Riv. dir. proc.*, 1988, 1134 ss., con nota fortemente critica di VERDE, *Sulle conseguenze della mancata notificazione dell'atto di appello nel processo del lavoro (e su di un non opportuno revirement delle sezioni unite)*; in *Nuova Giur. Civ.*, 1988, I, 573 nota di GIUSSANI; in *Mass. giur. lav.*, 1988, 360, con nota contraria di CASCIARO, *Rito del lavoro e improcedibilità dell'appello per carenza di notificazione*; Cass. 20 gennaio 1989, n. 324 e 321, in *Foro it.*, 1989, 687 ss., con osservazioni di BARONE.

²²) Per tutte, nel senso di escludere la rinnovabilità della notificazione, v. Cass. 1° febbraio 1994, n. 989, in *Foro it.* 1994, 1389 ss., con nota di BALDACCÌ, *Incertezze delle conseguenze delle irregolarità nella fase introduttiva dell'appello nel rito del lavoro*; in senso contrario Cass. 13 gennaio 1994, n. 31, *ibidem*.

²³ Cass. sez. un. 25 ottobre 1996, n. 9331; Cass. sez. un. 29 luglio 1996, n. 6841; Cass. 4 ottobre 1996, n. 8707, in *Foro it.*, 1997, 130 ss., con osservazioni di BALDACCÌ; e, in seguito, Cass. 8 maggio 2003, n. 14085; Cass. 3 gennaio 2001, n. 37.

²⁴ Cass. 3 ottobre 2007, n. 20721; concordi con l'opportunità della rimessione alle Sezioni unite, CELESTE-ASPARELLA, *op. cit.*, 301.

²⁵ Cass. sez. un., 30 luglio 2008, n. 20604, in *Giusto proc. civ.*, 2009, 257, con nota di MONTELEONE, *Improcedibilità dell'appello e dell'opposizione a decreto ingiuntivo nelle controversie di lavoro ed assimilate*; in *Lavoro nella giur.*, 2009, 33, con note di GUARNIERI, *Notifica del ricorso in appello: svolta rigorosa delle S.U. e della sezione lavoro* e di LACARBONARA, *Improcedibilità dell'appello se la notifica è inesistente*; in *Foro it.*, 2009, 1130, con nota di DE SANTIS, *Opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro e conseguenze della violazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto (e anche del ricorso in appello)*; in *Corr. giur.* con nota di PILLONI, *Le sezioni unite e il divieto di rinnovazione di notifica inesistente nella prospettiva del giusto processo*, 2009, 199, e di RONCO, *L'omissione (ed i vizi) della notifica del ricorso introduttivo nel rito del lavoro: improcedibilità del giudizio, sanabilità della disfunzione e decorrenza degli effetti di questa*, 2009, 1204; in *Mass. giur. lav.*, 2008, 986, con nota di TATARELLI, *Omessa notifica dell'appello e del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo nel rito del lavoro*; in *Inf. prev.*, 2009, 94, con nota di ZIINO, *Il rigore delle Sezioni unite nel caso di omessa notifica del ricorso introduttivo nelle controversie di lavoro*; in *Riv. it. dir. lav.*, 2009, II, 692, con nota di BUONCRISTIANI, *Chi omette, paga: improcedibile l'appello o l'opposizione a decreto ingiuntivo in caso di omessa notificazione*.

²⁶ In tema di separazione personale, v. Cass., 15 dicembre 2011, n. 27086; in tema di liquidazione dei crediti dell'avvocato, v. Cass. 10 novembre 2011, n. 23456; in tema di riassunzione del processo, v. Cass. 16 novembre 2012, n. 20213; in tema di adottabilità del minore, v. Cass. 11 luglio 2013, n. 17202.

²⁷ Cass. sez. un. 12 marzo 2014, n. 5700, in *Foro it.*, 2014, 1809, con nota di DE SANTIS, *Sull'inosservanza del termine per la notifica del decreto di fissazione d'udienza (o della camera di consiglio) nei procedimenti che iniziano con il deposito del ricorso*;

“frattura” del paradigma imposto nel 2008, (ri)affermando con riferimento a tali procedimenti - e indifferentemente rispetto alla natura impugnatoria o meno del procedimento – la sanabilità mediante rinnovazione della notificazione omessa o inesistente del ricorso (e del decreto di fissazione dell’udienza).

Facendo proprie tali considerazioni, la giurisprudenza si è attestata sul medesimo orientamento in tema di procedimenti di primo grado soggiacenti al rito lavoristico, ad eccezione di quelli aventi natura impugnatoria. Sicché, in tale ipotesi, i vizi comunque denominati (e, cioè, indistintamente tra le fattispecie di nullità, di omissione e di inesistenza) della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza sono sempre rimediabili²⁸.

Rimane, infine, il persistente orientamento relativo ai procedimenti impugnatori (sia in primo grado che in fase di appello) soggiacenti al rito del lavoro, con riferimento ai quali la giurisprudenza continua a distinguere tra le ipotesi di nullità della notificazione del ricorso depositato e/o del decreto di fissazione dell’udienza, che sono sempre sanabili²⁹, e quelle relative alla giuridica inesistenza od omissione, che determinano, invece, l’improcedibilità del ricorso³⁰, conformemente alla posizione espressa nel 2008 dalle Sezioni Unite.

Tale distinzione di trattamento, si appunta, essenzialmente, sulla natura impugnatoria (intendendo con tale espressione quei procedimenti che, pur di primo grado, sono diretti ad impedire la stabilizzazione degli effetti di un determinato atto o provvedimento, e.g. l’opposizione a decreto ingiuntivo ovvero la sentenza di primo grado, nelle materie regolate dal rito lavoristico) o meno del giudizio, escludendo, nella prima ipotesi, la sanabilità della notificazione omessa o inesistente mediante rinnovazione.

La *ratio*, posta a sostegno di tale orientamento restrittivo, si giustificerebbe nell’ottica del principio della ragionevole durata del processo. E, difatti, nel contemperamento delle contrapposte istanze dell’appellante e dell’appellato, viene considerato come preminente l’interesse di quest’ultimo a vedere consolidata il prima possibile la propria situazione giuridica soggettiva, così come determinatasi in funzione dal provvedimento impugnato, anziché il diritto del primo a ottenere un controllo sull’operato del giudice di prime cure, nonostante la tempestiva introduzione della causa (mediante il deposito del ricorso) in sede di impugnazione, seppure in maniera viziata sotto il profilo della notificazione dell’atto introduttivo o del decreto di fissazione dell’udienza.

Giusto processo civ., 2014, 471, con nota di TRISORIO LIUZZI, *Quattro recenti decisioni delle sezioni unite sulla legge Pinto*; in *Giur. it.*, 2014, 2453, con nota di DI COLA, *Note sul termine per la notificazione del ricorso e del decreto del giudice*; conf. Cass., sez. un., 2 maggio 2014, n. 9558, in *Giusto processo civ.*, 2014, 472, con nota di TRISORIO LIUZZI, *op. cit.*; ma già prima, in tema di opposizione allo stato passivo ex art. 99 l. fall., v. Cass. sez. un. 4 dicembre 2009, n. 25494, in *Foro. it.*, 2010, 888, con osservazioni di FABIANI; in *Riv. dir. proc.*, 2010, 6, 1437 nota di MARELLI; in *Fall.*, 2010, 3, 288 nota di PERRINO, (valevole anche per la norma riformata dalla novella del 2006, cfr. Cass. 4 dicembre 2015, n. 24722), con la quale è stato sconfessato l’unico precedente contrario sul tema, v., Cass. 11 giugno 2002, n. 8323, in *Foro it.*, 2002, 2657, con osservazioni di FABIANI.

²⁸ Cfr. Cass. 27 gennaio 2015, n. 1483, in *Foro. it.*, 2015, 3269 ss., con osservazioni di DE SANTIS, che fa proprie le considerazioni espresse dalle Sezioni Unite in tema di procedimenti camerale e già invalse con riferimento ad altri procedimenti che iniziano con il deposito del ricorso; v. anche Cass. 14 ottobre 2014, n. 21669; Cass., 3 giugno 2014, n. 12338; Cass. 10 aprile 2014, n. 8421.

²⁹ v. *supra* §3.

³⁰ Cass. 18 luglio 2018, n. 19083; Cass. 14 marzo 2018, n. 6159; Cass. 28 settembre 2016, n. 19191; Cass. 22 gennaio 2015, n. 1175; Cass. 9 settembre 2013, n. 20613; Cass. 25 settembre 2012, n. 16274; Cass. 30 aprile 2011, n. 9597; Cass. 13 aprile 2010, n. 8752; Cass. 12 settembre 2008, n. 23571, in *Lav. nella giur.*, 2009, 36, con osservazioni di GUARNIERI; in *Foro it.*, 2009, 1508, con osservazioni di DE SANTIS.

Ma, così opinando, non si comprendono le ragioni per cui taluni procedimenti impugnatori non regolati dal rito lavoristico - epperò introdotti con ricorso - siano sempre suscettibili di sanatoria mediante rinnovazione, nonostante lo stesso regime di stabilizzazione del provvedimento giudiziale - in ipotesi di esercizio viziato del potere di impugnazione - sia a questi perfettamente estendibile. E anzi tale trattamento differenziato, riservato a vicende processuali fenomenicamente identiche, risulta, finanche, difficilmente giustificabile alla luce dell'art. 3 Cost..

Né, per converso, sembra corretto escludere dall'applicazione della *eadem ratio* larga parte del contenzioso lavoristico di primo grado, perlomeno quello vertente in materia di licenziamento, dal momento che, in assenza di (valido) esercizio dell'impugnazione, il lavoratore perde la possibilità di discuterne la legittimità del recesso datoriale, determinandone così il consolidamento degli effetti in maniera non dissimile da quanto è dato osservare nei procedimenti espressamente qualificati a carattere impugnatorio³¹.

Per altro verso ancora, va rilevato come il legame fra la disciplina della notificazione degli atti introduttivi del processo lavoristico "impugnatorio" e l'ottusa applicazione del principio della ragionevole durata del processo - vero e proprio *leitmotiv* di quella giurisprudenza che si è assunta il compito di interpretare in senso costituzionalmente orientato le norme del processo civile, riscrivendone talvolta la disciplina ben oltre ciò che è lecito inferire dalla lettera del codice di rito³² - appaia, finanche, sconfessato anche sul piano sistematico.

L'interpretazione delle norme sul processo lavoristico, prima che in funzione dell'enunciato assiologico della ragionevole durata del processo, deve, infatti, essere condotta alla luce dei criteri di chiovendiana memoria dell'oralità, dell'immediatezza e della concentrazione, che, *prima facie*, sembrerebbero essere (anch'essi) protesi alla garanzia di una particolare esigenza di speditezza del giudizio. Tuttavia, alla luce di una più meditata riflessione, appare più corretto affermare che il rapporto tra detti principii e la celerità del processo non sia di mezzo a fine; diversamente, per il loro tramite, il legislatore sembrerebbe aver inteso aumentare la qualità dell'accertamento del giudice, chiamato a intervenire in una materia evidentemente ritenuta più sensibile. Sicché, sembrerebbe più appropriato parlare non già di «un processo che [deve] arriv[are] comunque, e prima possibile, ad un epilogo», come ritiene la giurisprudenza di legittimità, «ma [di] un processo migliore, e solo in quanto tale, anche, ed eventualmente, più veloce»³³: esito cui non contribuisce, di certo, la creazione pretoria di preclusioni e decadenze non espressamente codificate.

4. Inesistenza della notificazione quale fattispecie unitaria e autonoma...

Per tentare, dunque, un approccio razionalizzante anche delle invalidità della notificazione (omessa e inesistente) del ricorso e del decreto, che possa, quindi, astrarsi dai paletti arbitrariamente infissi dalla giurisprudenza nel recintare il perimetro concettuale della

³¹ Osserva, a tal proposito, VULLO, *La fase introduttiva del processo e la disciplina dell'intervento volontario nel rito del lavoro*, in (a cura di) DITTRICH, *Diritto processuale civile*, 2019, 3115, che, allo stato attuale, il contrasto fra l'orientamento invalso per il processo di primo grado (non impugnatorio) regolato dal rito lavoristico e quello impugnatorio, dovrebbe essere risolto nel senso stabilito da Cass. sez. un. 30 luglio 2008, n. 20604 cit., per maggiore autorevolezza (nonché per il seguito avuto dalla pronuncia nella giurisprudenza di merito e di legittimità).

³² VERDE, *Il processo sotto l'incubo della ragionevole durata*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, 511; SCARSELLI, *Sugli errori degli ultimi venti anni nel porre rimedio alla crisi della giustizia civile*, in *Foro it.*, 2011, V, 52-53.

³³ GUARNIERI, *Omessa notificazione cit.*, 41.

disciplina dei processi impugnatori, appare opportuno (ri)partire da una prospettiva di carattere generale, esaminando il fenomeno notificatorio e il concetto di inesistenza degli atti processuali.

Intanto, è bene osservare come la notificazione abbia l'attitudine ad essere considerata un'attività puntuale e autonoma³⁴ e, in quanto tale, suscettibile di essere affetta da vizi, che ne determinano la nullità e, in alcuni casi, l'inesistenza.

Mette, poi, conto rilevare che la natura evidentemente materiale dell'attività notificatoria determina esiti concretamente diversi, in dipendenza della condotta fattualmente tenuta dal notificante (e non solo)³⁵.

Nella proposta attività di ricostruzione unitaria del fenomeno, il primo dato, con cui è necessario, pertanto, confrontarsi, è la distinzione che, *prima facie*, potrebbe astrattamente essere tracciata fra l'omissione e l'inesistenza (giuridica) della notificazione. Tale *discrimen* sembrerebbe, infatti, affondare la propria ragion d'essere nel dato naturalistico delle condotte sottese al realizzarsi dell'uno o dell'altro vizio, che appaiono *ictu oculi* differenti sul piano fenomenico. Sicché limitarsi a ritenerle, *sic et simpliciter*, sovrapponibili, potrebbe non essere corretto³⁶, come, in effetti, è stato prospettato da taluna dottrina che si è occupata della questione³⁷. Tale impostazione sembra, peraltro, costituire l'approdo più recente della giurisprudenza di legittimità sul tema, che, sebbene pronunciatisi su una fattispecie di notificazione diversa da quella che ci occupa, ha inteso valorizzare le differenze nel binomio non-attività e attività (giuridicamente) difettosa³⁸.

Nonostante l'obiezione volta a legittimare un trattamento differenziato delle due ipotesi sembrerebbe – a questo punto – farsi più solida, esaminando correttamente la vicenda attraverso il prisma concettuale dell'inesistenza, tale *distinctio* sembrerebbe perdere vigore. L'elemento centrale del genere processuale degli atti inesistenti – e *a fortiori* della notificazione inesistente – è, infatti, la non qualificazione³⁹ e, cioè, l'assenza di una preventiva valutazione da parte dell'ordinamento dell'attività concretamente (non) realizzata. Si tratta, in buona sostanza, di una categoria concettuale cui ricorre la giurisprudenza per sanzionare le invalidità, ritenute particolarmente gravi per la loro deviazione rispetto al modello legale⁴⁰, e,

³⁴ PUNZI, *Delle comunicazioni e delle notificazioni*, in (a cura di) ALLORIO, *Commentario al codice di procedura civile*, I, 2, Torino, 1973, 1452 e ss.; ID, *La notificazione degli atti nel processo civile*, Milano, 1959, 139 e segg.; MARTINETTO, voce «Notificazione (diritto processuale civile)», in *Noviss. Dig. It.*, XI, Torino, 1965, 396 e ss..

³⁵ Nel procedimento notificatorio, successivamente alla fase di impulso, vi è quella c.d. di trasmissione, che consta della trasmissione dell'atto dal mittente a destinatario mediante soggetti terzi, la cui attività potrebbe incidere sulla validità della notificazione. In tema cfr. FRASSINETTI, *La notificazione nel processo civile*, 2012, Milano, 158 ss..

³⁶ Si esprime in tal senso QUERZOLA, *Contributo allo studio degli atti processuali tra forma e linguaggio giuridico*, Torino, 2018, 107 ss., secondo la quale appare "forzata" l'equiparazione tra atto gravemente viziato e atto materialmente inesistente.

³⁷ L'esigenza di differenziare le due fattispecie era già stata evidenziata, in tempi più risalenti, da alcuna dottrina, v. PROTO PISANI, *Controversie individuali di lavoro*, Torino, 1993, 117, per il quale «in caso di mancata notificazione del ricorso e del decreto, il giudice all'udienza di discussione dovrà chiudere in rito il processo a causa della mancata attivazione del contraddittorio, a meno che l'appellato – costituitosi nonostante la mancata notificazione – non eccepisca l'invalidità»; l'opportunità del trattamento differenziato, all'indomani della pronuncia delle Sezioni Unite del 2008 era stata, poi, evidenziata da GUARNIERI, *Omessa notificazione cit.*, 40 e da C. Cost. 24 febbraio 2010, n. 60 cit.; con riferimento all'ipotesi della totale omissione, v. anche VANZ, *La decisione della Consulta cit.*, 663.

³⁸ Cass. sez. un. 20 luglio 2016, n. 14917, in *Riv. dir. proc.*, 1647 ss., con nota critica di AULETTA-POLI, *Il lento addio dei giudici all'«inesistenza» degli atti processuali*

³⁹ AULETTA, *Nullità e «inesistenza» degli atti processuali civili*, cit., pp. 28 ss. e 48 ss..

⁴⁰ ORIANI, *Nullità degli atti processuali*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1990, p. 3

per tale ragione, non suscettibili di riconduzione al regime “ordinario” delle nullità⁴¹: in altri termini, l’opposto della fattispecie disciplinata dagli artt. 121 e 156, co. 2, c.p.c.⁴².

A tal proposito, va, tuttavia, osservato come, a sostegno dell’argomento della identità di trattamento della omissione e della inesistenza giuridica della notificazione, vi sia il consenso della dottrina circa la sussumibilità di entrambe le vicende all’interno della categoria degli atti processuali inesistenti, rispettivamente nella c.d. inesistenza materiale e in quella giuridica, per così dire, in senso stretto⁴³. Più nello specifico, la notificazione giuridicamente inesistente concreterebbe «un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione»⁴⁴ mentre, l’omissione materiale della notifica si manifesterebbe essenzialmente in un non-atto e, cioè, nell’assenza di una qualsivoglia attività materiale⁴⁵.

Per altro verso, nonostante il tenore letterale degli artt. 156 e 161 c.p.c. sembri sottintendere, per la loro operatività, quantomeno l’esecuzione di un frammento di attività⁴⁶, è stato, tuttavia, rilevato come, a una simile interpretazione, si opponga il dato positivo del codice di rito, che non si limita a disciplinare solamente le fattispecie concretamente realizzatesi, ma detta anche la disciplina in ordine a ciò che non si è realizzato, negando, dunque, la differenza tra «atto difettoso» e «difetto di atto»⁴⁷.

Né avrebbe senso il tentativo di individuare un *discrimen* fondato sulla maggiore o minore diligenza del soggetto che abbia o meno posto in essere l’atto di impulso⁴⁸ della notificazione, facendo leva sulla minore o maggiore quota di disvalore di tali comportamenti, atteso il tendenziale disinteresse del legislatore codicistico per la (im)meritevolezza della condotta tenuta dalla parte, nel disciplinare la nullità e la sanatoria degli atti processuali⁴⁹.

Senonché, così ridotte ad unità le fattispecie, è necessario entrare nel “merito” del vizio di inesistenza (anche) della notificazione.

La dottrina ha da sempre contestato l’abuso di tale concetto per sanzionare le vicende patologiche degli atti processuali⁵⁰ e aveva, in relazione alla notificazione, opinato nel senso di ricondurre tutte le ipotesi di invalidità nel campo della nullità tracciata dall’art. 160 c.p.c.⁵¹, in quanto potenzialmente inclusiva di tutte le ipotesi di difformità dal modello normativo⁵²,

⁴¹ Cass. 30 marzo 2015, n. 6427, in *Riv. dir. proc.*, 2015, 1100 ss., con nota di POLI, *Rimessa alle Sezioni Unite la distinzione tra nullità ed inesistenza della notificazione*.

⁴² V. AULETTA, *op. cit.*, 146.

⁴³ Secondo AULETTA, *op. cit.*, 3, la seconda è *in rerum natura*, mentre la prima attiene al “mondo” del diritto e si concreta in un atto materialmente realizzato, ma con una deviazione tale rispetto al *pattern* normativo da non poter pervenire (nemmeno) alla nullità.

⁴⁴ CIACCIA CAVALLARI, *La rinnovazione nel processo di cognizione*, Milano 1981, 348; SATTA, *Sull’inesistenza degli atti processuali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1956, 337.

⁴⁵ In tal senso v. BESSO, *La sentenza civile inesistente*, Torino, 1996, spec. p. 15 ss., per la quale l’esistenza giuridica dell’atto non necessariamente implica la materialità dello stesso.

⁴⁶ Cfr. in tema MAZZUCCA, “*Inesistenza*” e “*nullità*”: *spunti critici dal diritto processuale*, in *Judicium online*, 5, il quale giunge a non ritenere valida tale ipotesi, aderendo alla prospettazione della dottrina maggioritaria.

⁴⁷ AULETTA-POLI, *Il lento addio cit.*, 1657-1658.

⁴⁸ In tema, v. FRASSINETTI, *La notificazione nel processo civile cit.*, 48 ss..

⁴⁹ Si esprime in tal senso POLI, *Le nullità degli atti processuali*, in (a cura di) DITTRICH, *Diritto processuale civile*, 2019, 1379.

⁵⁰ Cfr. CONSO, *Sull’abuso del concetto di atto processuale inesistente*, in *Giur. it.*, 1951, II, 29 ss.; DENTI, voce *Inesistenza degli atti processuali civili*, in *Noviss. Dig. it.*, Torino, 1962, VIII, 637, per il quale gli atti processuali diversi dalla sentenza possono essere colpiti da nullità assoluta e da nullità insanabile, ma non da nullità-inesistenza.

⁵¹ CONSO, *Il concetto e le specie di invalidità*, in *Studi urbinati*, 1955-1956, 403, nt. 80.

⁵² Più di recente, v. AULETTA, *Considerazioni inattuali sulla notifica dell’impugnazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1995, 1231 ss.; in senso conforme v. anche AULETTA-POLI, *Il lento addio cit.*, 1655 ss..

nonché espressamente individuata dallo stesso codice di rito quale regime (unico e) generale dei vizi della notificazione⁵³; si tratta di un'operazione ermeneutica identica a quella condotta, su base sistemica, con riferimento alla categoria dell'inesistenza degli atti processuali in generale⁵⁴.

Sotto altro profilo, mette conto osservare che, anche a voler aderire a quell'impostazione che ricostruisce l'inesistenza come una sanzione dell'ordinamento a una deviazione dell'atto rispetto al modello di legalità imposto⁵⁵, il criterio di uguaglianza giuridica di tutti soggetti dinanzi alla legge, che è assicurato (anche) dalla precognizione che essi hanno delle conseguenze delle proprie condotte, impedirebbe al giudice di "creare" nuove figure sanzionatorie, che non siano, cioè, rinvenibili – e, pertanto, (pre)conoscibili – nella legge⁵⁶. Tutto ciò a pena di ritornare a un modello dichiarativo della invalidità degli atti processuali ben diverso da quello riconosciuto dal processo – in quanto basato sulla mera discrezionalità del giudice⁵⁷ - e, dunque, «contrario alla funzione perseguita da tutto il sistema d[elle] nullità»⁵⁸.

È pure vero, però, che una siffatta ricostruzione è tutt'altro dall'essere univocamente accolta, essendovi alcuni che, seppure in chiave quantitativamente e qualitativamente minore del fenomeno, continuano a presidiare la configurabilità di tale *species* di invalidità⁵⁹.

Sicché, a voler dar credito alla posizione maggioritaria in dottrina, di inesistenza, relativamente alla omessa o (giuridicamente) inesistente notificazione, non sembrerebbe, nemmeno, corretto parlare, dovendoci limitare a far transitare tutte le deviazioni dal paradigma di atto processuale, imposto dal codice di rito, all'interno della categoria delle nullità.

E, così, discettando, nel caso che ci occupa, di attività notificatoria, l'unico modello di invalidità positivamente sancito, entro cui incasellare indistintamente tutte le vicende patologiche della notificazione, sarebbe necessariamente quello disciplinato dall'art. 160 c.p.c., con tutto quanto che consegue in termini di sanatoria e sanabilità.

5. (Segue) ... e la sua sanabilità in quanto elemento della fattispecie complessa della *vocatio in ius* nei procedimenti iniziati con ricorso

Pur addivenuti a tale approdo, già di per sé sufficiente a unificare il complessivo trattamento delle invalidità della notificazione sotto l'egida della nullità, può, comunque, esser tentato un diverso approccio alla vicenda, al fine di superare *tout court* le implicazioni derivanti dalla riconducibilità delle discusse fattispecie alla problematica categoria dell'inesistenza.

Il metodo migliore per iniziare una simile disamina è, probabilmente, il confronto con l'altro "modello" di atto introduttivo del procedimento: la citazione.

⁵³ AULETTA, *Nullità e «inesistenza» cit.*, 235 ss..

⁵⁴ Cfr. POLI, *L'invalidità degli atti processuali*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, p. 353 ss., spec. pp. 372-373, per il quale la complessiva disciplina della nullità è idonea a regolare tutte le ipotesi di invalidità degli atti processuali, senza necessità alcuna di ricorrere al concetto di inesistenza.

⁵⁵ Sul "diritto della sanzione" v. CARNELUTTI, *Il valore della sanzione del diritto*, in *Riv. dir. proc.*, 1955, 246

⁵⁶ AULETTA, *Considerazioni inattuali cit.*, 1238.

⁵⁷ MINOLI, *L'acquiescenza nel processo civile*, Torino 1942, 174, il quale fa riferimento al modello della *Ordonnance* del 1667.

⁵⁸ CIACCIA CAVALLARI, *La rinnovazione cit.*, 348.

⁵⁹ QUERZOLA, *op. cit.*, 116-118.

Se, infatti, non può realmente dubitarsi della tendenziale affinità della struttura dei due atti⁶⁰, ciò che (maggiormente) li distingue è la differente dislocazione diacronica della *editio actionis* e della *vocatio ius*. Nella citazione, queste sono contestuali, in quanto incorporate in un unico atto; nel ricorso, invece, la prima coincide temporalmente con il momento del deposito dell'atto introduttivo, mentre la seconda, con la quale viene materialmente instaurato il contraddittorio nei confronti della controparte, si realizza in momento successivo ed è attività disgiunta dalla prima⁶¹.

Proprio in virtù di tale sviluppo procedimentale, va evidenziato che, nei procedimenti introdotti con ricorso, la *vocatio in ius* presenta degli elementi di maggior complicazione rispetto al modello rappresentato dalla citazione. Tale sottoatto⁶² finisce, infatti, per atteggiarsi a fattispecie complessa (⁶³), tendenzialmente a formazione progressiva, e, cioè, costituita «da una combinazione di più atti elementari, che si integrano a vicenda, ma senza confondersi»⁶⁴, che sono, secondo la scansione cronologica del codice di rito, (i) l'emanazione del decreto di fissazione dell'udienza, (ii) la sua comunicazione al ricorrente e (iii) la conseguente notificazione del ricorso depositato e del decreto alla controparte.

Così opinando, il quadro relativo alle conseguenze derivanti dagli effetti della notificazione viziata da omissione o giuridica inesistenza (e più in generale ogni deviazione dal modello codicistico) finisce, allora, per assumere una ben diversa consistenza, sia sotto il profilo quantitativo che sotto il profilo qualitativo. E ciò in quanto l'invalidità derivante da tali vizi, in buona sostanza, inciderebbe non solo la notificazione *ex se*, intesa quale fattispecie puntuale, ma inciderebbe su di essa, *sub specie* di elemento necessario del compendio di attività che costituiscono la fattispecie complessa della *vocatio in ius*. Talché, dunque, l'invalidità della prima resterebbe a questo punto "assorbita" all'interno della categoria più ampia di quelle della seconda.

Sul piano naturalistico dovrebbe, pertanto, opinarsi nel senso di ritenere che il vizio della notificazione, lasciando, di fatto, monca la fattispecie complessa della *vocatio in ius* nel suo momento terminale (quello della materiale trasmissione alla controparte), renderebbe quest'ultima inidonea al raggiungimento dello scopo cui è destinata – e cioè l'evocazione in giudizio del resistente – e, dunque, sarebbe nulla ai sensi dell'art. 156, co. 2, c.p.c.⁶⁵.

Il legislatore è stato, tuttavia, assai parco nell'individuare il regime delle invalidità dell'atto introduttivo nel rito lavoristico (e nei processi iniziati con ricorso in generale), ma ciò non impedisce all'interprete di fare riferimento al modello generale di sanatoria delle nullità processuali di cui all'art. 162 c.p.c.. Tale norma è il cardine su cui si impenna l'intero regime delle nullità processuali ed esige sempre dal giudice, con il solo limite della possibilità, la rinnovazione degli atti nulli, in accordo a quel principio, immanente nel nostro ordinamento, che ripugna il processo che non abbia a concludersi con una pronuncia di merito, per quanto

⁶⁰ TARZIA-DITTRICH, *Manuale del processo del lavoro*, Milano, 2015, 100; LUISSO, *Il processo del lavoro*, Torino, 1992, 114.

⁶¹ PROTO PISANI, *La nuova disciplina della nullità dell'atto di citazione*, in *Foro it.*, V, 1991, 184-185; EVANGELISTA, *La vocatio in ius e l'editio actionis nel rito del lavoro*, in *L'evoluzione giurisprudenziale delle decisioni della Corte di cassazione*, Roma, 1993, 339.

⁶² Cfr. PROTO PISANI, *La nuova disciplina della nullità cit.*, 177 ss..

⁶³ BESSO, *Processo del lavoro e vizi della vocatio in ius*, *Giur. It.*, 1995, 3; la natura di fattispecie complessa della *vocatio in ius* nei procedimenti introdotti con ricorso è, peraltro, granitica in giurisprudenza, v. per tutte Cass. sez. un. 25 ottobre 1996, n. 9331 cit..

⁶⁴ REDENTI, *Diritto processuale civile*, III ed. a cura di CARNACINI e VELLANI, I, Milano, 1980, 224.

⁶⁵ BESSO, *Processo del lavoro cit.*, 3 ss..

ne discende in termini di insoddisfazione delle parti in lite e di sperpero della risorsa (scarsa) del processo⁶⁶.

Più in particolare, l'assenza di una disciplina espressa in tema di sanatoria dei vizi della *vocatio in ius* del ricorso non osta all'applicazione dell'art. 164 c.p.c..

È possibile rinvenire l'evidenza storica di tale affermazione confrontando l'attuale lettera della disposizione, così come modellata dalla l. 26 novembre 1990, n. 353, e gli approdi in tema di nullità dell'atto di citazione, cui si era già pervenuti in epoca antecedente all'entrata in vigore della novella sulla spinta delle novità introdotte dalla riforma del processo del lavoro del 1973, che aveva positivizzato la scissione cronologica (e, dunque, la distinzione) della *vocatio in ius* dalla *editio actionis* (⁶⁷). La dottrina, infatti, nel ricostruire la disciplina dei «diritti quesiti» (⁶⁸) in presenza di una *vocatio in ius* viziata, era, infine, pervenuta alle conclusioni, poi, espressamente accolte e codificate nel 1990 (⁶⁹), facendo ricorso ai principi generali in tema di nullità degli atti processuali di cui agli artt. 156 e ss. c.p.c. (⁷⁰).

L'attuale consistenza dell'art. 164 c.p.c. finisce, allora, per avere lo scopo (quasi) esclusivo di fissare il canone operativo (della nullità e) della sanatoria dell'atto di citazione, al fine di ridurre (le incertezze e) i margini interpretativi (⁷¹): il che equivale a dire che essa costituisce la declinazione necessaria della nullità della domanda giudiziale, come il Libro I del codice di rito l'avrebbe imposta (anche) in assenza di una disciplina positiva.

E, infatti, assurta a modello generale della «sanatoria della domanda giudiziale *comunque* proposta»⁷², questa disposizione è, oggi, ritenuta applicabile - direttamente o in via analogica (ma con i dovuti adattamenti) - al ricorso⁷³.

Ciò posto, l'intera vicenda potrebbe, allora, essere (ri)meditata alla luce del rapporto tra la nullità degli atti processuali e l'esercizio del potere ad essi riconnesso, del quale le invalidità dell'atto introduttivo costituiscono il principale paradigma.

Si è soliti, infatti, distinguere tra la «nullità per mancanza dei requisiti di esistenza e di certezza del potere esercitato, da un lato; e nullità per illegittimo esercizio del potere esercitato, dall'altro: mentre nel primo caso l'atto non produce, nemmeno interinalmente, gli effetti dell'esercizio del potere collegati ai requisiti mancanti [...], nelle seconde di regola l'atto produce provvisoriamente ed in via precaria gli effetti collegati all'esercizio del potere, fino

⁶⁶ Cfr. ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, I, Napoli, 1979, 28; MONTESANO, *Diritto sostanziale e processo civile di cognizione nell'individuazione della domanda*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1993, 67; AULETTA, *Diritto giudiziario cit.*, 27.

⁶⁷ PROTO PISANI, *La nuova disciplina della nullità cit.*, 184 ss.

⁶⁸ La disciplina del previgente art. 164 c.p.c. - sia nella formulazione originaria che in quella risultante dalle modifiche operata dalla l. 14 luglio 1950, n. 581 - era incoerente e, per alcuni versi, finanche ingiusta. In tema v. ORIANI, *Processo di cognizione e interruzione della prescrizione*, Napoli, 1976, 257 ss..

⁶⁹ Cfr. ACONE-LIPARI, *Relazione al Senato*, in *Foro it.*, V, 1990, 416.

⁷⁰ In particolare, v. ORIANI, *Citazione nulla e «diritti quesiti»*, in *Riv. dir. civ.*, 1988, I, 823, che influenzò in maniera determinante la riscrittura, nell'attuale consistenza, dell'art. 164 c.p.c.; in tema, v. anche, LA CHINA, *L'art. 159 c.p.c.: a proposito di norme meritevoli di miglior fortuna*, in *Giur. it.*, 1976, I, 2, 151, al quale si deve la valorizzazione dell'art. 159 c.p.c. con riferimento alla nullità (dei sottoatti) della citazione.

⁷¹ ACONE-LIPARI, *Relazione al Senato cit.*, 416; AULETTA, *Diritto giudiziario cit.*, 26 ss.

⁷² AULETTA, *Diritto giudiziario cit.*, 42-43.

⁷³ TARZIA-DITTRICH, *op. cit.*, 112 s.; MONTESANO-VACCARELLA, *op. cit.*, 125 ss.; LUISO, *Il processo del lavoro cit.*, 124 ss.; PROTO PISANI, *Controversie individuali di lavoro cit.*, 70 ss.; *contra*, con riferimento ai procedimenti introdotti con ricorso ma non soggiacenti al rito lavoristico, COSTANTINO, *Procedimenti introdotti con ricorso cit.*, 248-249, il quale, pur ritenendo applicabile l'art. 164 c.p.c. per i profili relativi al mancato raggiungimento dello scopo, afferma che «è esclusa l'applicazione diretta della disciplina della fase introduttiva del processo ordinario di cognizione innanzi al tribunale ai ricorsi *de quibus*».

alla pronuncia di nullità [...] o alla sanatoria del vizio, momento in cui tali effetti si consolidano»⁷⁴.

La dottrina non è, tuttavia, unanime nell'individuare il momento di produzione degli effetti della domanda introdotta con ricorso e, per essa, dell'esercizio del relativo potere processuale.

Vi è, da un lato, chi ritiene che gli effetti processuali della domanda si producano dal deposito del ricorso, precisando, tuttavia, che lo spiegarsi degli effetti sostanziali della domanda giudiziale farebbe data solamente dalla notificazione⁷⁵. Diversamente, altri opinano nel senso che la produzione degli effetti, sia sostanziali che processuali, si abbia semplicemente col solo deposito del ricorso⁷⁶. Per conto suo, la giurisprudenza si è attestata, in maniera simmetrica per i procedimenti iniziati con ricorso – soggetti⁷⁷ e non⁷⁸ al rito lavoristico – su una posizione a mente della quale la produzione di tutti gli effetti riconnessi alla domanda giudiziale si realizza al momento del deposito del ricorso (⁷⁹).

Pertanto, se si aderisce all'idea secondo cui, in presenza di una valida *editio actionis*, il potere processuale riconnesso all'esercizio della domanda giudiziale (sia in primo grado, che in fase di impugnazione) sia stato esercitato sin dal momento del deposito del ricorso, il vizio della *vocatio in ius* – che, nei procedimenti iniziati con ricorso, assimila quello, comunque realizzatosi, della notificazione – concreterebbe essenzialmente una fattispecie di illegittimo esercizio del potere processuale.

E, poiché, si suole dire che, nel caso di vizio dell'*editio actionis*, la sanatoria produce i suoi effetti sempre *ex nunc* e, cioè, nel momento in cui il potere esercitato è finalmente individuabile, mentre, per l'ipotesi di vizi della *vocatio in ius*, si ha salvezza degli effetti sostanziali e processuali con efficacia *ex tunc*⁸⁰, in quanto si determina il definitivo consolidamento degli effetti del potere già esercitato e che si erano prodotti solo in via provvisoria, l'omissione o la giuridica inesistenza della notificazione del ricorso e/o del decreto, incidendo solo su quest'ultima non dovrebbero, in alcun caso, essere in grado di cagionare l'improcedibilità del giudizio, trattandosi di una fattispecie di "mero" esercizio illegittimo del potere, sanabile retroattivamente.

⁷⁴ Cit. POLI, *Nullità degli atti processuali* [dir. proc. civ.], in www.treccani.it; *amplius*, sull'atteggiarsi delle nullità dell'atto introduttivo con riferimento all'esercizio del potere processuale esercitato, v. ID., *Invalidità ed equipollenza degli atti processuali*, Torino, 2012, 174 ss..

⁷⁵ In tal senso v. OLIVIERI, *Gli atti di parte nella fase introduttiva*, in *Riv. dir. proc.*, 2004, 115, il quale osserva come sia la legge stessa ad esigere la notificazione della domanda, senza distinzione fra citazione e ricorso, per la produzione degli effetti sostanziali; sul tema v, anche TESORIERE, *Diritto processuale del lavoro*, Padova, 2007, 202 s.; FOGLIA, *Il giudizio di primo grado*, in (a cura di) SANTORO PASSARELLI, *Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale*, Milano, 2006; IANNIRUBERTO, *Il processo del lavoro rinnovato*, Padova, 1999, 104; MONTESANO-VACCARELLA, *Manuale di diritto processuale del lavoro*, Napoli, 1996, 138 ss.; TRISORIO LIUZZI, *La pendenza dei processi da ricorso*, in *Dir. e giur.*, 1979, 262 ss.; *contra* MONTELEONE, *Litispendenza nelle cause di lavoro: una svista della Cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1993, 5.

⁷⁶ LUISSO, *Il processo del lavoro cit.*, 120 ss.; specifica TARZIA, *Manuale del processo del lavoro cit.*, 100 ss., che il deposito rileverebbe in relazione alla determinazione della giurisdizione, della competenza e ai fini della produzione degli effetti sostanziali della domanda, mentre la notificazione rileverebbe con riferimento alla prevenzione, ai fini della litispendenza e della continenza.

⁷⁷ Per tutte v. Cass. 23 maggio 2013, n. 12719.

⁷⁸ Cfr., di recente, Cass. 30 novembre 2018, n. 31072.

⁷⁹ Cfr. Cass. 10 marzo 1990, n. 1945, in *Foro it.*, 1990, I, 2556, con nota di SBARAGLIO, *Litispendenza e rito speciale del lavoro*.

⁸⁰ Cfr. PROTO PISANI, *Violazione di norme processuali, sanatoria «ex nunc» o «ex tunc» e rimessione in termini*, in *Foro it.*, 1992, I, 1721, il quale opina nel senso di ritenere sanabile l'atto nullo con efficacia *ex tunc* laddove «il difetto del requisito di forma–contenuto consente l'individuazione del potere processuale esercitato ma non consente l'esercizio dei poteri processuali correlati degli altri soggetti del processo».

E, allora, in maniera pressoché identica a quanto è già dato osservare *in rerum natura* nell'ipotesi della nullità della *vocatio in ius*, mette conto rilevare che in punto di disciplina, al pari di quanto avviene nel rito ordinario, la condotta del resistente sarebbe dirimente. Se, infatti, nella pur remota ipotesi in cui quest'ultimo, venuto in qualche modo a conoscenza del ricorso e della data dell'udienza, si fosse comunque costituito, la *vocatio in ius* - pur viziata e, finanche, omessa - avrebbe raggiunto il proprio scopo, rendendo, pertanto, operativa la sanatoria di cui all'art. 156, co. 3, c.p.c.. In caso di mancata costituzione, invece, il giudice dovrebbe ordinarne la rinnovazione, entro un termine – questa volta – perentorio, mediante nuova notifica del ricorso e del decreto recante la fissazione della (nuova) udienza di discussione.

Tuttavia, in relazione a tale profilo sono state sollevate delle obiezioni da chi ha osservato come non vi siano riferimenti normativi espressi, nella disciplina del rito lavoristico, che abilitino il giudice a fissare per il ricorrente un termine (perentorio) per la rinnovazione della notifica omessa o inesistente e a differire, a tale scopo, l'udienza di discussione⁸¹. Ma proprio la riconduzione della rinnovazione della *vocatio in ius* dei processi introdotti con ricorso nell'alveo dell'art. 164 c.p.c. consentirebbe di individuare il dato positivo da cui ricavare l'esistenza di tale potere.

Va, inoltre, rilevato come potrebbero ostare a tale ricostruzione le differenze strutturali, nonché di disciplina, che esistono fra la rinnovazione della notificazione e quella della *vocatio in ius*. Nel libro II, con riferimento a processo ordinario di cognizione, infatti, la prima vicenda è evidentemente considerata dal legislatore come una fattispecie discreta da quella di cui all'art. 164, co. 2, c.p.c., ricevendo, all'uopo, un'esplicita disciplina a norma dell'art. 291 c.p.c.. Ma la *ratio*, soggiacente a tale distinzione, si rivela chiaramente ponendosi nella giusta prospettiva sistematica e, cioè, tenendo in debito conto la collocazione topografica delle norme.

Non può, infatti, non essere considerato come l'una e l'altra disposizione siano state concepite per un modello di procedimento, quello ordinario di cognizione, nel quale non vi è, di fatto, il processo in assenza di notificazione della citazione⁸². Sicché, il modello di sanatoria realizzato da tali disposizioni non può essere *de plano* applicato ai giudizi iniziati con ricorso - nei quali, invece, vi è il processo pur in assenza di notificazione - ma necessita di correttivi in relazione al modello ibridato di *vocatio in ius* che li caratterizza, considerato l'atteggiarsi a fattispecie complessa di tale sottoatto, che incorpora al proprio interno, quale necessario momento logico-funzionale, anche l'attività processuale della notificazione.

Per altro verso, è stato finanche osservato da qualcuno come, a seguito della novella del 1990, si sia affermato «il principio per cui i vizi della *vocatio in ius* trovano una disciplina che sostanzialmente è quella dell'art. 291 [c.p.c.]», talché, dunque, il campo applicativo della norma, interpretata in senso estensivo, si potrebbe dire tale da includere (anche) la nullità della *vocatio in ius*, nella sua peculiare forma di atto complesso che caratterizza i procedimenti introdotti con ricorso⁸³.

In tal senso, potrebbe anche essere superata, senza particolari patemi, l'annosa diatriba fra la giurisprudenza e la dottrina circa il modello di sanatoria in concreto applicabile alla

⁸¹ Cfr. le osservazioni di PROTO PISANI a Cass. 1° marzo 1988, n. 2166 *cit.*, 2618.

⁸² BESSO, *Processo del lavoro cit.*, 3 ss.; in giurisprudenza, v. Cass. 26 febbraio 1994, n. 1976.

⁸³ BESSO, *Processo del lavoro cit.*, 3 ss..

fattispecie⁸⁴, attesa la tendenziale equiordinazione nelle forme e negli effetti degli artt. 164 e 291 c.p.c.. E ciò in quanto la sanatoria mediante rinnovazione dell'una (*vocatio in ius*) transita necessariamente per quella dell'altra (notificazione).

6. La nullità quale unico regime delle invalidità della notificazione in genere

Liberato dalle concrezioni derivanti dalle sovrastrutture del formante giurisprudenziale, il modello delle invalidità legate alla notificazione, nei procedimenti introdotti con ricorso, sembrerebbe apparire, infine, suscettibile di ricomposizione.

E ciò in quanto il regime dell'inesistenza (giuridica e materiale) della notificazione del ricorso e del decreto, considerata sia in senso atomistico, quale attività processuale puntuale, sia in quanto elemento della fattispecie complessa della *vocatio in ius*, finisce, di fatto, per collimare con quello della notificazione tardiva e, cioè, la nullità.

Va, in ogni caso, rilevato come una siffatta unificazione sia (già) stata oggetto di critica⁸⁵ ma, come è stato osservato più in generale, l'intenzione - evidentemente disattesa dal diritto vivente ma - palesata dal legislatore con l'art. 11 della l. 21 gennaio 1994, n. 53, sembra(va) tendere proprio a una *reductio ad unum* del fenomeno delle invalidità, «superando le angustie dell'art. 160 c.p.c.», mediante la sussunzione di tutte le deviazioni e imperfezioni della notificazione nella categoria della nullità⁸⁶ e - si direbbe, a questo punto - con l'estensione del relativo modello di sanatoria mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c..

Non osterebbe, infatti, all'applicazione di quest'ultima disposizione l'elencazione di (alcune) fattispecie relative al momento conclusivo del procedimento di notificazione, contenuta nell'art. 160 c.p.c., attesa la non tassatività delle ipotesi ivi contemplate, che si limita a «regola[re] soltanto le ipotesi "patologiche" che attengono alla fase finale del procedimento di notificazione, mentre [altre] nullità possono verificarsi anche durante le altre fasi del procedimento»⁸⁷; posizione ribadita anche dalla giurisprudenza più recente, che ha finalmente ricostruito l'art. 291 c.p.c. come modello di sanatoria delle nullità in genere della notificazione⁸⁸.

I tempi sono, allora, finalmente maturi per la costruzione di una disciplina monolitica delle invalidità (e della sanatoria) della notificazione nel modello di processo iniziato con ricorso? Finché si indulgerà in soluzioni "comode" in chiave deflattiva del contenzioso - logica cui risponde, in fin dei conti, l'apparato sanzionatorio della notificazione inesistente (e tutto l'armamentario concettuale che attorno a essa gravita) -, purtroppo, la risposta non potrà che essere negativa.

Alessandro d'Angelis

Dottorando di ricerca nell'Università degli studi di Napoli Federico II

⁸⁴ Vedi *supra* §3.

⁸⁵ Cfr. VERDE, *Sulle conseguenze della mancata notificazione dell'atto di appello cit.*, 1150 ss., il quale non concorda sull'equiparazione della fattispecie dell'omessa o inesistente notificazione con quella "meramente" tardiva; in senso conforme v. anche PROTO PISANI, *Controversie individuali di lavoro cit.*, 117.

⁸⁶ AULETTA, *Considerazioni inattuali cit.*, 1258 ss..

⁸⁷ Così BESSO, *Processo del lavoro cit.*, 3 ss., richiamandosi alle osservazioni di PUNZI, *La notificazione degli atti cit.*, 208.

⁸⁸ Da ultimo, v. la già citata Cass. 27 febbraio 2018, n. 4562.